

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3348/87 DELLA COMMISSIONE**  
**del 5 novembre 1987**  
**relativo alla fornitura di olio di girasole raffinato al Botswana a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare<sup>(2)</sup>, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che con decisione del 30 luglio 1987, relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore del Botswana, la Commissione ha assegnato a questo paese 1 000 t di olio di girasole raffinato ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n.

2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce, le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario<sup>(3)</sup>; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

*Articolo 1*

È indetta una gara per l'aggiudicazione di una fornitura di olio di girasole raffinato a favore del Botswana a norma del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni che figurano nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1987

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1 e relativa rettifica nella GU n. L 42 del 12. 2. 1987, pag. 54.

<sup>(2)</sup> GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.